
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza resa in sede di rinvio e sopravvenienza normativa in tema di impugnazione: rinvio alle Sezioni Unite

La Sesta Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione - di massima di particolare importanza - relativa alla individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio nel caso in cui sia mutata la disciplina della impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e segg. c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.9.2015, n. 18608

...omissis...

§ 4. – Va sgombrato il campo dalla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al mutato termine ordinario, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., di proposizione delle impugnazioni.

È invero incontestabile che il giudizio sia iniziato in primo grado con atto di citazione notificato il 29.5.05 e, pertanto, prima del 4.7.09, data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69. Ma, in materia di c.d. termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della L. citata mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (in termini, tra le ultime, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23524; v. pure: Cass. 8 maggio 2015, n. 9320; Cass. 7 maggio 2015, n. 9246; Cass., ord. 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., ord. 15 gennaio 2013, n. 868; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18473; Cass., ord. 5 ottobre 2012, n. 6784; Cass. 4 maggio 2012, n. 6784; Cass. 17 aprile 2012, n. 6007).

La Nuova

Soprattutto in tema di disciplina processuale transitoria, del resto, il legislatore, ove si riferisca ad un giudizio iniziato prima di una certa data, è sempre stato inteso come riferito al giudizio nel suo complesso e quindi in riferimento all'inizio in primo grado (come nel caso della novella del 1990: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026; Cass. 20 giugno 2011, n. 13481; Cass. 4 gennaio 2011, n. 99; Cass. 29 maggio 2006, n. 12744; Cass. 29 settembre 2005, n. 19151; Cass. 4 giugno 2004, n. 10654): essendo risultato espressamente contemplato, invece, il caso in cui la disciplina transitoria si riferisca ad un grado successivo.

Risulta pertanto irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

§ 5. – È peraltro preliminare la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma sotto un diverso profilo: infatti, il ricorrente impugna una sentenza resa in primo grado, ma in sede di rinvio disposto prima del 4.7.09, dal giudice di pace di Roma in data 18.3.13 in materia di opposizione a precetto.

Al riguardo, reputa il Collegio inevitabile rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni unite, in relazione all'interesse alla risoluzione della questione di massima, che può qualificarsi di particolare importanza, relativa all'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 ss. cod. proc. civ.

§ 6. – Benché, infatti, paia applicabile ed assorbente il principio generale – prevalente per specialità (e beninteso in difetto di espressa normativa transitoria) su quello dell'ultrattività del rito applicabile all'intero processo considerato unitariamente fin dal primo grado – per il quale la sentenza è soggetta al regime normativo di impugnazione

vigente al momento in cui essa viene a giuridica esistenza e quindi all'atto della sua pubblicazione (principio affermato fin da Cass. SS.UU. n. 27172/2006, n. 16618/2007, n. 17321/2011), pure occorre valutare se le peculiarità del giudizio di rinvio quale fase rescissoria del giudizio di legittimità e l'esigenza dell'unitarietà del rito cui sottoporre quest'ultimo non debbano condurre a conclusione dissonante rispetto a quel generale principio.

§ 7. – Ora, da un lato:

- la sentenza di primo grado resa su opposizione ad esecuzione in tempo successivo al 4.7.09 è sicuramente soltanto appellabile (giurisprudenza fermissima; tra le innumerevoli, basti un richiamo a Cass. 20 maggio 2015, n. 10324; Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6610; Cass., ord. 26 febbraio 2014, n. 4661; Cass., ord. 26 luglio 2012, n. 13272; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321, resa anche ai sensi dell'art. 360-*bis*, co. 1, cod. proc. civ.; Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591);

- il relativo regime si applica anche alle sentenze in materia di opposizione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. pronunciate da un giudice di pace (Cass. 20 aprile 2015, n. 7997; Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161; Cass., ord. 30 dicembre 2011, n. 30425; Cass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629; Cass., ord. 29 maggio 2008, n. 14179), qual è quella della fattispecie in esame;

- del resto, nel caso di successione di differenti regimi di impugnazione della sentenza del giudice di pace in sede di rinvio, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, nella materia delle opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative, nel senso dell'applicabilità della disciplina vigente al momento della pubblicazione della sentenza di rinvio, a nulla rilevando il diverso regime vigente al precedente momento della cassazione (Cass., ord. 1

ottobre 2014, n. 20718; Cass., ord. 13 settembre 2013, n. 20984; Cass., ord. 5 aprile 2011, n. 7781).

§ 8. – Dall'altro lato non può farsi a meno di considerare che:

- si è statuito che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, sicché sarebbe insensibile alle modifiche del regime processuale intervenute in corso di causa (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19701, con riferimento all'entità del termine a comparire; in senso differente, però, quanto ai motivi di impugnazione della sentenza di rinvio, v. Cass. 18 dicembre 2014, n. 26654, nonché, quanto alla struttura dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, v. Cass., ord. 4 settembre 2008, n. 22301);

- e potrebbe dubitarsi che la norma che ha ripristinato l'ordinario regime di appellabilità delle sentenze rese su opposizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. (l'art. 49, co. 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sia stata voluta dal legislatore anche per quei processi che non pendevano in primo grado per la prima volta (come potrebbe argomentarsi dal tenore letterale della disposizione transitoria di cui al capoverso dell'art. 58 della medesima legge, che stabilisce che quella modifica all'art. 616 cod. proc. civ. si applica solo "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge");

- mentre dall'art. 394, cpv., cod. proc. civ. potrebbe desumersi l'ulteriore corollario per il quale alla sentenza emessa in sede di rinvio, essendo un atto del procedimento di rinvio, si applicherebbe il regime di impugnabilità dell'atto conclusivo di esso il quale era in vigore al momento in cui ha avuto inizio, inerendo tale regime – o la prospettiva della sua applicazione – la posizione complessiva delle parti processuali in quel tempo iniziale (anche per una sorta di protrazione di efficacia –

se non di vera e propria proiezione – dell'intero regime processuale vigente all'atto dell'inizio del giudizio unitariamente considerato: in tal senso può leggersi, tra le altre, Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688).

§ 9. – Pertanto, poiché la questione pare applicabile ad una serie potenzialmente indefinita di situazioni future in relazione anche ad ogni ulteriore eventuale intervento modificativo dei regimi di impugnabilità delle sentenze, ad avviso del Collegio va rimessa al Primo Presidente la valutazione del superiore interesse ad una statuizione nomofilattica su detta questione (individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 ss. cod. proc. civ.).

M

P. Q. M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. civ..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 settembre 2015

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria

Oggi. 21 SET. 2015



IL CANCELLIERE
Laura Mauriello

CANCELLIERE
Laura Mauriello